


Comune di Pasiano di Pordenone



EDILIZIA SOSTENIBILE E RISPARMIO ENERGETICO



**DOCUMENTO INTEGRATIVO
AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Allegato Sub "A" alla DCC n°11 del 22.02.2016**

Titolo 1 - PRINCIPI

art. 1 – Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli interventi urbanistico edilizi secondo i principi di sostenibilità

1. Il Comune sostiene e promuove l'applicazione di criteri progettuali e/o esecutivi volti a realizzare una architettura improntata ai seguenti principi:
 - a) risparmio energetico:
 - 1) contenere prioritariamente le dispersioni dell'involucro edilizio affinché i fabbisogni di energia primaria necessari al soddisfacimento dei livelli di confort invernale ed estivo siano coperti il più possibile attraverso l'utilizzo di una o più fonti energetiche rinnovabili;
 - 2) in sintonia con la Direttiva 2010/31/CE (Rendimento Energetico degli Edifici), sono incentivati gli interventi volti a realizzare, anche attraverso interventi di ristrutturazione, edifici a "energia quasi zero" ai sensi della direttiva medesima;
 - b) sostenibilità ambientale:
 - 1) è incentivato l'utilizzo di materiali, componenti, impianti e altri elementi costitutivi dei fabbricati che soddisfino i requisiti qualitativi in relazione alla durevolezza, non nocività, alla compatibilità ambientale (basso impatto sul sistema ecologico ed una elevata rispondenza alle esigenze biologiche dell'utenza sia in fase di produzione che di utilizzo e di smissione);
 - 2) gli interventi dovranno garantire il più possibile il "diritto al sole" degli edifici esistenti o in previsione (anche su lotti liberi) verificando l'orientamento prevalente e il rispetto della distanza critica per il soleggiamento fra edifici.

Titolo 2 - NORME TECNICHE E INCENTIVI

art. 2 – Norme per la progettazione

1. A meno di documentati impedimenti di natura tecnica, economica e funzionale, gli edifici di nuova costruzione dovranno valutare in un apposito elaborato, nel rispetto dell'altezza massima consentita nonché delle distanze tra edifici, i rapporti tra gli edifici stessi in funzione dell'orientamento prevalente, del "diritto al sole" e delle ombre portate (anche su lotti liberi e/o verso edifici esistenti), al fine di garantire a tutti gli edifici condizioni accettabili di soleggiamento invernale.

art. 3 – Incentivi

1. Negli interventi edilizi è obbligo l'applicazione dei requisiti minimi previsti:
 - a) dal D.Lgs.n°192/2005 e dei Decreti attuativi in particolare dai Decreti Interministeriali 26 giugno 2015:
 - *“Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;*
 - *“Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”;*

- “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;

b) dal D.Lgs. n°11/2008.

2. Ai sensi degli artt. 30 commi 3 e 4, e 37 della LR n°19/2009, il comune incentiva altresì l'applicazione volontaria, in aggiunta, di altri sistemi di certificazione energetico-ambientale, al fine di promuovere e sviluppare:
 - una maggiore competenza e una continua ricerca degli operatori tecnico-economici del settore edilizio;
 - la diminuzione del consumo di energia primaria degli edifici con conseguente riduzione delle emissioni climalteranti;
 - l'utilizzo di tecnologie e materiali a basso impatto sul sistema ecologico ed una elevata rispondenza alle esigenze biologiche dell'utenza sia in fase di produzione che di utilizzo e dismissione.
3. A determinati livelli di efficienza energetica e/o di compatibilità ambientale corrispondono, in percentuale, le seguenti riduzioni, non cumulabili, del contributo di costruzione:

Tabella 1

TIPOLOGIA INTERVENTI	SISTEMA DI CERTIFICAZIONE	CLASSE	INCENTIVI % di riduzione del contributo di costruzione
NUOVA COSTRUZIONE ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), della LR n°19/2009 Compresa la demolizione e ricostruzione	CasaClima	B	40
	CasaClima	A	50
	CasaClima	Gold	80
	CasaClima	Gold Nature	90
	standard Passivhaus	Passivhaus	90
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), della LR n°19/2009 Esclusa la demolizione e ricostruzione	CasaClima	R	40
	CasaClima	B	50
	CasaClima	A	60
	standard Passivhaus Enerphit	Passivhaus	70
	CasaClima	Gold	80
	CasaClima	Gold Nature	90
	standard Passivhaus	Passivhaus	90

4. Le procedure di certificazione devono essere attivate presso le rispettive Agenzie di certificazione (l'Agenzia Per l'Energia (APE) del FVG per CasaClima e un certificatore accreditato per lo standard del Passivhaus Institute di Darmstadt).
5. Per ottenere le riduzioni del contributo di costruzione previste nella tabella 1, il richiedente dovrà dimostrare, all'atto della presentazione dell'istanza per la realizzazione dell'intervento, ovvero per il rilascio dell'atto di assenso, di aver attivato la procedura di certificazione.
6. Contestualmente alla denuncia di fine lavori dovrà essere presentata anche tutta la documentazione attestante la Certificazione ottenuta.
7. All'atto del rilascio del provvedimento o della presentazione dell'istanza autorizzativa, sarà dovuta solo la quota residuale del contributo di costruzione sulla base delle percentuali previste nella Tabella 1 e della certificazione e classe che si intende raggiungere. Nel caso di mancata Certificazione, ovvero di Classe inferiore raggiunta rispetto a quella prevista, all'atto della denuncia di fine lavori, e comunque prima del rilascio del Certificato di Agibilità, dovrà essere versata entro 30 giorni dalla richiesta la rimanente quota saldo del Contributo di Costruzione sulla base delle percentuali

previste nella Tabella 1 e della certificazione e classe che si intendeva raggiungere.

8. Ai sensi dell'art. 30 comma 3 della LR n°19/2009, il comune incentiva anche i progetti che prevedono l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, applicando una riduzione del 50 per cento, limitatamente al contributo relativo al costo di costruzione per le destinazioni d'uso residenziale, servizi, alberghiera e direzionale, solo nel caso di installazione di sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che superino almeno del 50 per cento i valori minimi previsti dall'art. 11, del D.Lgs. n. 28/2011 (efficienza energetica negli edifici).
9. Per ottenere le riduzioni del contributo relativo al costo di costruzione previsto al comma precedente, il richiedente dovrà dimostrare, all'atto della presentazione dell'istanza per la realizzazione dell'intervento, ovvero per il rilascio dell'atto di assenso, il superamento dei valori minimi previsti dal D.Lgs. n. 28/2011.
10. All'atto del rilascio del provvedimento o della presentazione dell'istanza autorizzativa, sarà dovuta solo la quota residuale del 50 per cento del contributo relativo al costo di costruzione. Nel caso di mancato raggiungimento di almeno il 50 per cento in più di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili oltre i valori minimi imposti per legge, all'atto della denuncia di fine lavori, e comunque prima del rilascio del Certificato di Agibilità, dovrà essere versata entro 30 giorni dalla richiesta la rimanente quota a saldo del 50 per cento del contributo relativo al costo di costruzione.
11. Per poter usufruire degli incentivi previsti dal presente articolo il richiedente dovrà depositare idonea fideiussione a garanzia degli importi incentivati determinati prima del ritiro del permesso di costruire.